



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105 del 10/06/2025

Oggetto :

Accordo Convenzionale tra i Comuni di Canale e Montechiaro d'Asti ai sensi dell'art.14 del CCNL 2004 del Comparto Enti Locali - anno 2025-approvazione

L'anno **duemilaventicinque**, addì **dieci**, del mese di **giugno**, alle ore 19:15, nel\ nella SALA DELLA ADUNANZE E/O VIDEOCONFERENZA, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. FACCENDA Enrico	Sindaco	X	
2. DACOMO Francesca	Vice Sindaco	X	
3. MALAVASI Simona	Assessore	X	
4. DESTEFANIS Lidia	Assessore	X	
5. SPERONE Domenico	Assessore Esterno		X
Totale		4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO dell'istanza pervenuta dal comune di Montechiaro d'Asti, prot n.7355 del 27/05/2025 volta a formalizzare un accordo convenzionale per l'utilizzo congiunto di una unità lavorativa inquadrato nella categoria C da destinare ai servizi amministrativi, a seguito di straordinarie necessità occorse a detto Comune, ripartendo le prestazioni lavorative della dipendente interessata presso i due Comuni e gli oneri connessi nella misura di 30 ore a favore del Comune di Canale e di 6 ore a favore del Comune di Montechiaro d'Asti;

RITENUTO di accogliere la suddetta istanza nello spirito della reciproca collaborazione tra Enti;

PRESO ATTO:

- che l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- che ai sensi del richiamato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- che tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- che la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

DATO ATTO che tale accordo convenzionale, avente natura gestionale, si configura come accordo fra Enti contemplati dall'art.15 della legge 241/1990 nel testo vigente in quanto persegue la realizzazione di un interesse comune;

PRESO ATTO che la Sig.ra De Sarro Eleonora, dipendente del Comune di Canale, si è detta disponibile a realizzare il servizio in atto secondo le condizioni riportate nell'accordo, il cui schema è allegato alla presente, concordata tra i Comuni di Canale e Montechiaro d'Asti, nella quale viene definita la ripartizione di una unità di personale fra i due Comuni nel seguente modo:

- 30 ore settimanali a Canale;
- 6 ore settimanali a Montechiaro d'Asti;

RITENUTO di approvare il suddetto accordo fra i Comuni di Canale e Montechiaro d'Asti che persegue una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e consegue un'economica gestione delle risorse, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in materia di spese per il personale;

VISTI:

- il C.C.N.L. del 22.01.2004 del comparto autonomie locali;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

Assunti ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA

La premessa è integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato accordo convenzionale tra il Comune di Canale ed il Comune di Montechiaro d'Asti per l'utilizzo congiunto di una unità lavorativa appartenente alla Categoria C, da destinare ai Servizi amministrativi ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004 la quale, composta di n. 10 articoli, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) DI DARE ATTO che, l'accordo ha validità dal 09 giugno 2025 sino al 31 dicembre 2025 e potrà essere rinnovato con appositi provvedimenti dei due Enti.
- 3) DI INCARICARE il Segretario Comunale, responsabile del personale della sottoscrizione della convenzione di cui trattasi e degli adempimenti amministrativi e contabili di competenza, conferendogli facoltà di apportare al momento della stipula eventuali lievi modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie.
- 4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Comune di Montechiaro d'Asti per i successivi provvedimenti di competenza, comunicando lo stesso alla dipendente Sig. ra De Sarro Eleonora

* * * * *

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ACCORDO CONVENZIONALE TRA I COMUNI DI MONTECHIARO D'ASTI E CANALE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì dieci del mese di giugno ,

TRA

Il Comune di Montechiaro d'Asti rappresentato dal Sindaco pro Tempore Marcanzin Maurizio, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, C.F. 80003690056;

E

il Comune di Canale rappresentato dal Sindaco Pro Tempore Enrico Faccenda elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, C.F.00412270043

Premesso che:

- l'art. 23 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 16.11.2022 prevedono che gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- il secondo periodo del comma 1 del citato art. 23 del C.C.N.L. 2019/2021 prevede che la convenzione "definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore";
- con delibera di Giunta n. 35 del 07/6/2025 l'Amministrazione comunale di Montechiaro d'Asti ha accolto ed aderito alla richiesta del sindaco del Comune di Canale approvando contestualmente lo schema della presente convenzione;
- con delibera di Giunta n. 105 del 10/06/2025 l'Amministrazione comunale di Canale ha approvato lo schema della presente convenzione e autorizzata la sua sottoscrizione.

Ritenuto, secondo le norme previste dalla legge predetta e al fine di raggiungere l'obiettivo di assicurare risorse professionali con oneri di costo ripartiti fra i tre Enti proporzionalmente all'utilizzo della dipendente, dar vita ad una convenzione tra i Comuni di Montechiaro d'Asti e Canale per l'utilizzo in forma associata della Dipendente di ruolo Eleonora De Sarro, incardinata nella dotazione organica del Comune di Canale quale dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato nella e x cat. C dell'area Amministrativa;

Tanto premesso, tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 CONFERMA PARTE PREMESSA

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale del presente accordo convenzionale precisando che per Comune Capo Convenzione si intende il Comune di Montechiaro d'Asti e che per la dipendente si intende l'Istruttore Amministrativo ex cat. C Eleonora De Sarro, dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Canale.

ART.2 OGGETTO

- La convenzione ha ad oggetto l'utilizzo, da parte del Comune di Montechiaro d'Asti di personale del Comune di Canale per periodi predeterminati e per una parte del lavoro d'obbligo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1, comma 124 della legge 145 del 30/12/2018, e dell'art. 23 del CCNL del comparto Regioni ed AA.LL. stipulato in data 16/11/2022.
 - In virtù della presente convenzione, pertanto, il Comune di Canale consente al Comune di Montechiaro d'Asti, l'utilizzo di proprio personale dipendente per lo svolgimento di attività

inerenti il profilo professionale e la categoria di appartenenza del personale interessato, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse.

- Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.
- In particolare, il personale in questione viene individuato nella persona della Sig. ra Eleonora De Sarro dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Canale inquadrata nella ex cat. C, profilo professionale Istruttore amministrativo

Si dà atto con la presente convenzione che la dipendente in parola ha prestato il proprio formale consenso all'utilizzo condiviso.

ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è valida con decorrenza dal 09.06.2025 e scadenza al 31.12.2025.

Prevvia adozione dei necessari atti deliberativi da parte dei rispettivi organi competenti, la convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente a quello previsto

- per concorde volontà degli Enti convenzionati e con il consenso del lavoratore,
- per recesso unilaterale di una delle tre Amministrazioni contraenti;
- per richiesta da parte del Dipendente.

In caso di scioglimento o recesso del rapporto di lavoro della Dipendente proseguirà con l'originario orario lavorativo presso il Comune di Canale.

ART. 4 ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

la dipendente interessata effettuerà complessivamente 36 ore settimanali di cui 6 presso il Comune di Montechiaro d'Asti e 30 ore presso il Comune di Canale.

L'eventuale impiego in giornate festive comporterà il diritto a riposo in un'altra giornata di servizio presso l'ente che ne abbia beneficiato.

I Comuni di Montechiaro d'Asti e Canale si impegnano a consentire alla dipendente comunale di svolgere le proprie funzioni prestando nei singoli enti un numero di ore settimanali pari complessivamente e quello prescritte dal C.C.N.L. vigente (36 ore settimanali), distribuite settimanalmente in ciascun ente secondo le esigenze di questi e per un numero di ore come sopra definito.

Il calendario puntuale sarà definito mediante accordo condiviso con la dipendente stessa

Il rapporto di lavoro del personale distaccato è gestito dal Comune di Canale, che ne è esclusivo titolare.

L'utilizzazione parziale di che trattasi non si configura in alcuna maniera come autonomo rapporto di lavoro.

ART. 5 GESTIONE DEL PERSONALE ED ONERI FINANZIARI

Il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'Ente di appartenenza che continuerà a gestirne il trattamento giuridico ed economico, ed ogni istituto normativo o contrattuale (es. ferie, permessi, congedi, malattia ecc.), incluse le eventuali progressioni orizzontali e/o verticali.

Qualora la dipendente fruisca di istituti quali, ferie, permessi, congedi, malattia, ecc, la stessa si considererà assente tanto presso l'Ente di appartenenza quanto presso l'ente utilizzatore.

Qualora si verifichi il caso che presso l'ente utilizzatore, la giornata prevista per la prestazione lavorativa ricada nella festività del santo patrono, la Dipendente dovrà presentarsi in servizio presso l'Ente di provenienza per rendere la normale prestazione lavorativa, in quanto potrà usufruire della giornata festiva quando questa si verificherà nella suddetta sede di provenienza.

Il servizio prestato presso l'ente di destinazione è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Il rispetto dell'orario presso il Comune utilizzatore da parte del dipendente sarà accertato dallo stesso ente utilizzatore.

Ove il lavoratore svolga nel Comune utilizzatore eventuali prestazioni oltre il normale orario di lavoro, compatibilmente con le previsioni del D. Lgs. 66/2003, lo stesso resterà a carico dell'ente che le ha preventivamente autorizzate e per cui vengono prestate.

I comuni convenzionati, quali enti utilizzatori, assumono l'obbligo di comunicare all'Ente di appartenenza ogni evento che abbia rilevanza sul rapporto di lavoro nonché di assicurare il lavoratore per responsabilità civile verso terzi ed infortuni INAIL per l'orario di servizio prestato presso il proprio Ente.

ART. 6 FRUIZIONE DELLE FERIE

Le ferie estive annuali dovranno essere fruito nello stesso periodo, fermo restando l'obbligo delle due settimane consecutive, previo accordo tra ente titolare del rapporto di lavoro, Ente utilizzatore e lavoratore.

ART. 7 RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

La gestione della responsabilità disciplinare del dipendente rimane di competenza dell'Ente di provenienza del dipendente. Eventuali condotte del dipendente rilevanti ai fini disciplinari che dovessero verificarsi presso il Comune utilizzatore saranno tempestivamente comunicate al Comune di appartenenza, il quale potrà richiedere ogni documentazione e ulteriore informazione del caso al Comune utilizzatore.

ART. 8 RAPPORTI FINANZIARI

1. I rapporti finanziari tra gli Enti si ispirano ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Gli enti commisurano le prestazioni lavorative del dipendente in n. 36 ore settimanali in orario, accollandosi il relativo onere finanziario proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono secondo le seguenti quote:
 - a) Comune di Montechiaro d'Asti: 6/36
 - b) Comune di Canale: 30/36
3. La ripartizione di cui sopra si applica a tutti gli oneri finanziari (trattamento economico) nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali ed assistenziali.

Il comune di Montechiaro d'Asti provvederà al sollecito rimborso delle quote dovute da versare al comune capo convenzione entro 10 giorni dal ricevimento del rendiconto.

ART. 9 RIMBORSO DELLE SPESE VIAGGIO

La dipendente viene autorizzata all'uso di proprio automezzo per una economia di spesa e per una efficienza ed efficacia del servizio non essendo i Comuni di Canale il Comune di Montechiaro d'Asti idoneamente collegati con mezzi di trasporto pubblico.

L'autorizzazione a compiere missione con proprio automezzo, qualora consentito ai sensi di legge, spetta a ciascun ente convenzionato, con oneri a proprio carico.

ART. 10
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente accordo convenzionale, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di enti locali.
2. Il presente accordo convenzionale non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere registrazione" allegata al D.P.R. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco di MONTECHIARO D'ASTI _____

Il Sindaco di CANALE _____

Per accettazione:

la dipendente _____

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Sig. FACCENDA Enrico) *

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.SSA SACCO BOTTO Anna) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.